

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro relativamente alla recente manovra " Salva Italia " e richiamare, in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, alcuni punti che potrebbero essere di interesse

Manovra " Salva Italia " (legge 214 del 22 dicembre 2011)

Aiuto alla crescita economica (ACE) (art. 1)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 è ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalle società di capitali, le persone fisiche, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Le modalità per stabilire la deduzione dal reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria saranno stabilite da un decreto da emanare entro il 27.01.2012.

A partire dal 4° periodo d'imposta il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà stabilito con decreto del Ministero dell'Economia da emanare entro il 31.01 di ogni anno.

Il nuovo capitale proprio è rappresentato dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. Rilevano come variazioni in aumento in conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva (ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili).

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è stabilito, in via transitoria per il primo triennio, al 3%.

L'importo deducibile dal reddito complessivo si ottiene moltiplicando l'aumento del capitale proprio per il coefficiente di rendimento nozionale. La parte dell'importo deducibile che supera il reddito imponibile è riportabile a periodi d'imposta successivi.

Deduzione fiscale del costo del lavoro (Art. 2)

Deduzione dell'Irap sul costo del lavoro

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 è ammesso in deduzione, ai fini Ires e Irpef, un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle altre deduzioni spettanti (cuneo fiscale ecc).

La deduzione spetta alle società di capitali, alle società di persone, alle imprese individuali, agli esercenti arti e professioni, alle banche, le società finanziarie e le imprese di assicurazione.

La deduzione è effettuata in base al principio di cassa, ovvero è deducibile unicamente l'imposta pagata.

Aumento deduzione per dipendenti femminili e giovani

Per i lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori di età inferiore a 35 anni assunti, anche prima del 2012, a tempo indeterminato, la deduzione base ai fini Irap aumenta da €4.600 a €10.600.

Questa disposizione ha decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011, per soggetti con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare la deduzione sarà fruibile in Unico 2013 per l'anno d'imposta 2012.

Rideterminazione della deduzione forfetaria del 10%

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2012, l'importo ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, pari al 10% dell'Irap, è forfetariamente riferito solo all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati (e non più anche alle spese per il personale dipendente).

Riallineamento partecipazioni (art. 20)

La possibilità di procedere al riallineamento dei valori fiscali e civilistici (art. 23 D.L. 98/2011) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, relativamente ai maggiori valori delle

partecipazioni di controllo iscritti in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, è estesa alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31.12.2011.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in 3 rate di pari importo. Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

Tassazione Tfr erogato ad amministratori di società di capitali (art. 24, c. 31)

Con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 01.01.2011 erogati a qualsiasi titolo agli amministratori delle società di capitali non si applica la tassazione separata di cui all'art. 19 Tuir, ma l'importo concorre a formare il reddito complessivo e tassato in via ordinaria.

Aumento aliquote Iva (art. 18, c. 1)

A decorrere dal 01.10.2012 e fino al 31.12.2012 le aliquote Iva del 10% e del 21% sono aumentate di 2 punti percentuali (12% e 23%).

In assenza, entro il 30.09.2012, di una riforma fiscale assistenziale:

- a decorrere dal 01.01.2013 continua ad applicarsi il predetto aumento.
- a decorrere dal 01.01.2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali (12,50% e 23,50%).

Detrazione 36% per interventi di recupero e restauro (art. 4)

Diventa strutturale la detrazione del 36% che spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia³ riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano, entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Il dettaglio delle novità introdotte verrà analizzato in una apposita nostra circolare, di seguito riportiamo solamente alcune novità:

- gli interventi beneficiari della detrazione sono stati ampliati (p.es. eliminazione barriere architettoniche, misure per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, cablatura degli edifici, adozione di misure antisismiche, opere volte ad evitare gli infortuni domestici)
- a partire dal 01.01.2013 le opere finalizzate al risparmio energetico beneficeranno dalla detrazione del 36% e non più del 55%, essendo il 2012 l'ultimo anno di applicazione della detrazione del 55%.

Detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica (art. 4)

È prorogata fino al 31.12.2012 la detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

Dal 01.01.2013 le spese per il risparmio energetico verranno integrate nelle detrazioni del 36%, pertanto, la detrazione non potrà più essere fruita da soggetti Ires.

A decorrere dal 01.01.2012 la detrazione si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

Studi di settore (art. 10, cc. 9-13)

Nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi:

- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.

La disposizione si applica a condizione che:

- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base dei dati comunicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Con riguardo ai contribuenti soggetti agli studi di settore, i quali non soddisfano le condizioni sopra menzionate, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa all'effettuazione di specifici piani di controllo.

Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non risulti la congruità, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dell'accertamento bancario.

Le disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.

Istituzione dell'IMU (imposta municipale unificata) (art. 13, cc. 1-13)

L'Imu ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La nuova imposta, di fatto, si limita ad accorpate le imposte sul possesso dell'immobile, ovvero la tassazione del reddito presunto ai fini IRPEF (basato sulla rendita catastale) e l'ICI (imposta comunale sugli immobili)

Base imponibile Imu

La base imponibile dell'Imu è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini Ici e secondo le nuove disposizioni.

Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando i seguenti moltiplicatori all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 01.01 dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i terreni agricoli sono da rivalutare del 25%:

Confronto Moltiplicatori

Categoria catastale	ICI (fino al 2011)	IMU (dal 2012)
Abitazioni cat. A (diverso da A/10) C/2 – C/6 – C/7	100	160
B	140	140
C/3 – C/4 – C/5	100	140
A/10 e D/5	50	80
D (escluso D/5)	50	60 (65 dal 2013)
C/1	34	55
Terreni agricoli	75	130
Terreni agricoli (coltivatori e imprenditori agricoli)	75	110

Aliquota Imu

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.

I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires, ovvero nel caso di immobili locati.

Detrazione Imu per abitazione principale

Dall'imposta dovuta è fruibile una detrazione (utilizzabile sulle pertinenze se l'imposta sull'abitazione principale non risultasse capiente) come di seguito articolata:

- una detrazione base di € 200 (che quindi può portare ad azzerare l'imposta, ma non può consegnare un credito), da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi. Peraltro è previsto (come in passato per l'ICI) che l'importo della detrazione possa essere elevato da ciascun Comune con proprio regolamento, sino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- una detrazione aggiuntiva di €50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €400.

Tassa auto di lusso, di stazionamento delle imbarcazioni e imposta sugli aeromobili (art. 16)

A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in €20,00 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.

Il versamento del "superbollo" deve avvenire con il modello F24 e la scadenza segue quella della tassa automobilistica ordinaria.

L'addizionale è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.

I predetti periodi decorrono dal 01.01 dell'anno successivo a quello di costruzione.

Dal 01.05.2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in base alla lunghezza dello scafo.

Dal 6.12.2011 è istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, immatricolati nel registro aeronautico nazionale. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.

Aumento addizionale regionale Irpef (art. 28)

L'addizionale regionale Irpef è stato innalzato dagli attuali 0,9% a 1,23% a partire dal 2011.

Imposta di bollo su conti correnti e strumenti finanziari (art. 19, c. 1-3)

A decorrere dal 01.01.2012, per gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, per ogni esemplare con periodicità annuale, si applica l'imposta di bollo pari a:

- € 34,20 se il cliente è persona fisica (sempreché il valore medio di giacenza annuo sia complessivamente superiore a €5.000,00);
- €100,00 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Imposta di bollo attività finanziarie oggetto di emersione (art. 19, cc. 6-12)

Le attività finanziarie oggetto di emersione (tramite il cosiddetto "scudo fiscale") sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.

Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille. L'imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata.

Gli intermediari provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, e procedono al versamento, entro il

16.02 di ciascun anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente.

Gli intermediari segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo. Per l'omesso versamento dell'imposta si applica una sanzione pari all'importo non versato.

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6.12.2011, sono state, in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille.

Imposta sul valore degli immobili all'estero (art. 19, cc. 13-17)

A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta si applicano le disposizioni previste per l'Irpef. Il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, cc. 18-23)

A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie.

Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta si applicano le disposizioni previste per l'Irpef. Il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Aumento delle aliquote contributive Inps gestione commercianti e artigiani (art. 24, cc. 22-23)

Con effetto dal 01.01.2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Tutele per professionisti parasubordinati (art. 24, c. 26)

A decorrere dal 01.01.2012, ai professionisti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, sono estese le tutele di cui all'art. 1, c. 788 L. 296/2006 (indennità giornaliera di malattia e indennità di congedo parentale).

Soppressione Inpdap e Enpals (art. 21)

In considerazione del processo di convergenza e armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'Inpdap e l'Enpals sono soppressi dal 1.01.2012 e le relative funzioni sono attribuite all'Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi.

Nuovo ISEE per agevolazioni fiscali e benefici assistenziali (art. 5)

Entro il 31.05.2012 saranno stabilite le nuove modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Saranno adeguate le modalità per determinare il reddito disponibile includendo anche le somme escluse da imposizione fiscale e valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita in Italia che all'estero.

Entro la data suddetta saranno anche stabilite le agevolazioni fiscali e i benefici assistenziali che, a partire dal 01.01.2013 non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore ad una soglia da individuare.

Limite di Euro 1.000 all'utilizzo del contante (art. 12)

Dal 06.12.2011 le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, sono applicate all'importo di €1.000,00: l'adeguamento dei libretti al portatore alla nuova soglia potrà essere effettuato entro il 31.03.2012.

Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni commessa nel periodo dal 6.12.2011 al 31.01.2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dalla nuova disposizione.

Informazioni bancarie all'anagrafe tributaria e liste selettive (art. 11, cc. 2-6)

Dal 01.01.2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie. Le informazioni comunicate sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate anche per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

L'Inps fornisce all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, affinché siano considerati, ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

Controlli sui soggetti che hanno fruito dei condoni (art. 11, c. 10-bis)

In caso di omesso pagamento delle somme dovute dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla L. 28/2002 e iscritte a ruolo, la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo entro il 31.12.2013 (proroga di un anno del termine).

Canone Rai (art. 17)

Le imprese e le società, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Banconote e monete in Lire (art. 26)

Le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata e il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Liberalizzazioni attività professionali (art. 34)

Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali

Entro il 13.08.2012 gli statuti professionali dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni previste dal D.L. 138/2011. Tale data comporterà, in caso di mancato adeguamento ai principi di riordino delle professioni, la decadenza delle norme regolamentari incompatibili con la riforma.

La durata del tirocinio professionale non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi (anziché 3 anni).

Liberalizzazioni

La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

- il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

Quando è stabilita la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

Esercenti attività ricettizie (art. 40, c. 1)

Entro le 24 ore successive all'arrivo, gli esercenti attività ricettizie comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Smaltimento rifiuti speciali per talune attività (art. 40, c. 8)

In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto autorizzato di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta.

L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, si intendono assolti, anche

ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

Adempimenti in materia di Privacy (art. 40, c. 2)

Sono esclusi dalla tutela sulla privacy i dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni. Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 sono applicabili ai dati riferiti alle persone fisiche.

Accatastamento dei fabbricati rurali (art. 13, c. 14-bis)

Le domande di variazione della categoria catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti (30.09.2011) e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011 (28.12.2011), producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Il termine per presentare una domanda di variazione della categoria catastale è prorogato al 31.03.2012.

I fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei Terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano entro il 30.11.2012, con le modalità stabilite dal D.M. Finanze 19.04.1994, n. 701.

Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'Imu è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in Catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale.

Regime premiale per professionisti, imprese individuali e società di persone (art. 10, cc. 1-8)

Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 01.01.2013, ai soggetti liberi professionisti, le imprese individuali e le società di persone, sono riconosciute una serie di benefici che includono semplificazioni degli adempimenti amministrativi con assistenza dell'Amministrazione finanziaria per adempiere agli stessi, accelerazione del rimborso e della compensazione di crediti Iva, riduzione dei tempi di accertamento.

I benefici sono riconosciuti a condizione che il contribuente:

- provveda all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fatturazione;
- istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività professionale, artistica o di impresa esercitata.

Le semplificazioni e l'assistenza da parte dell'Amministrazione finanziaria potranno includere la predisposizione automatica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di dichiarazione e versamento Iva, del modello 770, del modello CUD.

I soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria saranno inoltre riconosciuti ulteriori benefici come la determinazione del reddito Irpef secondo il criterio di cassa e la predisposizione automatica della dichiarazione Irpef e Irap da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili e del registro dei beni ammortizzabili, esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici ai fini Iva.

Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti per il riconoscimento delle agevolazioni o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.

Le relative disposizioni di attuazione di queste novità saranno dettate da provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 03.06.2012.

Strà gennaio 2012

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*